

11 Gen 2018

## **Controlli stringenti e motivazioni solide sulle partecipazioni da mantenere**

di **Ciro D'Aries**

La delibera 27/2017 della sezione Autonomie della Corte dei conti offre notevoli spunti per un'analisi a consuntivo dei piani di razionalizzazione presentati dagli enti locali e per gli approfondimenti delle disposizioni del testo unico circa la giustificazione del mantenimento e il controllo sulle partecipate.

### **Costituzione, mantenimento e gestione**

La Corte, in maniera decisa, ribadisce come – diversamente dal passato, non così remoto, durante il quale è stato incentivato il modello societario, ritenuto più adeguato alle esigenze di un'amministrazione moderna ed efficiente - oggi occorra «una buona ragione» per costituire/mantenere una società pubblica e che «questa ragione sia adeguatamente motivata». Siamo, infatti, in un momento storico in cui, abbandonando giustificazioni lessicali di tipo esclusivamente giuridico, solo una inevitabile necessità di tipo istituzionale e una dimostrata economicità conseguibile dalla partecipazione possono garantire la legittimità di quest'ultima.

Più volte è stato sostenuto, anche in occasione della predisposizione dei nuovi piani straordinari di razionalizzazione, come solo un'analisi di tipo «S.W.O.T.» possa offrire elementi oggettivi di valutazione per verificare la convenienza e la sostenibilità della partecipazione pubblica.

Ora più che mai, di fronte ai nuovi adempimenti che il Codice degli appalti impone, nonchè le attività di controllo demandate all'Anac e all'Authority per la Concorrenza e il Mercato, l'obiettivo centrale, secondo la Corte, è la progressiva responsabilizzazione gestionale degli enti territoriali mediante una stringente correlazione tra le dinamiche degli organismi partecipati e gli strumenti di programmazione finanziaria dei medesimi enti.

### **La centralità dei controlli**

Nel rispetto delle nuove regole sugli equilibri di bilancio, la Corte ribadisce come il legislatore abbia predisposto un sistema coerente di misure, indirizzate verso il comune obiettivo di restituire efficienza alle imprese a partecipazione pubblica, anche mediante il «rafforzamento del governo societario» e di considerare in modo unitario il «Gruppo Amministrazione Pubblica», con particolare riferimento ai riflessi diretti e indiretti che la gestione delle partecipate può arrecare agli enti soci.

Il controllo sugli equilibri finanziari del «Gruppo», la redazione del bilancio consolidato e la costituzione del Fondo perdite partecipate rappresentano alcuni degli elementi sostanziali che gli enti consapevolmente devono maneggiare – non quale mero adempimento – ma per il rafforzamento del governo in un'ottica di economicità e di assenza di qualsivoglia pregiudizio per gli equilibri complessivi del gruppo stesso.

### **La governance forte**

Nel sistema dei controlli, un ruolo centrale è rivestito da quelli interni, riformati dal Dl 174/2012, che gli enti soci devono adottare in maniera sostanziale ed effettiva attraverso il monitoraggio

periodico dell'andamento delle società e l'analisi degli scostamenti dagli obiettivi prefissati, al fine di porre in essere le opportune azioni correttive ritenute necessarie per centrare gli obiettivi programmati in termini di gruppo.

Il proficuo svolgimento dei controlli in esame, continua la Corte, richiede una «governance forte» sugli organismi partecipati per il costante monitoraggio degli stessi e per le ricadute che possono verificarsi sugli enti soci; governance che non può attuarsi se non grazie ad appositi uffici partecipate composto da personale qualificato e dai compiti ben regolamentati

### **Verifiche a tutto campo**

Le verifiche di tipo interno, secondo la Corte, debbono riguardare l'intero universo degli organismi partecipati, benchè l'articolo 147-quarter del Tuel sia intitolato «Controlli sulle società partecipate non quotate». Ciò è avvalorato anche dalla previsione dell'articolo successivo – l'art. 147-quinquies – secondo cui il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sull'ente in relazione all'andamento economico-finanziario «degli organismi gestionali esterni».

### **La programmazione**

Il momento storico, post piani di razionalizzazione, non lascia adito ad alcun tentennamento di tipo organizzativo da parte degli enti che, se in piena autonomia e responsabilità hanno deliberato il mantenimento delle partecipazioni – non solo societarie – devono essere in grado di poterle governare attraverso gli strumenti della programmazione e della gestione, in un'ottica preventiva-concomitante e successiva – avvalendosi di adeguati uffici partecipate in grado di dimostrare costantemente la “buona ragione” (tecnica) del mantenimento degli organismi partecipati da parte dell'ente stesso.